



COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -

Comune di Cercola (NA)
063026 - A.O.O. Ufficiale
REGISTRO UFFICIALE
0013471 - 08/10/2014
USCITA

Al Sig. Visone Angelo

Trasmessa via Pec angelovisone@libero.it

E p.c. Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: Riscontro istanze di accesso civico. Precisazioni

In riferimento alle richieste di accesso civico presentate dalla SV al prot. gen dell'ente in data 10.09.2014 nn.11002, 10996, 11001, 11003, 11000, 10998, 10999, 10997 e in data 02.10.2014 nn.13051, 13053, 13052, 13050, 13049 corre l'obbligo di formulare le considerazioni che seguono.

Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato attenziona le nuove norme in materia di "Amministrazione Trasparente" rilevando in particolare come le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata.

Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare "il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche", quale integrazione del diritto "ad una buona amministrazione", nonché per la "realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione – intende anche attuare la funzione di "coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione": quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l'organizzazione, nonché diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti "direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione"; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto "accesso civico", consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 2.7.2010, n. 104).

L'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al "diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi", intendendosi per "interessati....tutti i soggetti....che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento

al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare la diversificazione di finalità e di disciplina dell'accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell'ambito dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta dalla SV nel caso di specie (ad eccezione di quella datata 10.09.2014 n.10996 e parzialmente n.1102 di pari data per le quali si è provveduto ad assegnare l'adempimento), deve ritenersi evidente che la procedura attivata sia da ricondurre in via esclusiva alla citata legge n. 241/1990.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si invita la SV a riformulare correttamente le istanze riconducendole nell'alveo dell'accesso ex art.22 e ss della sopracitata legge provvedendo ad evidenziare l'interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Si precisa, altresì, per dovere di completezza che non sono ammissibili istanze di accesso , preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rosaria Impresa

